



Accordo

Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA

Premesso che

Le parti sociali nazionali e regionali hanno sottoscritto una serie di accordi, tra i quali il recente accordo regionale sottoscritto il 02/11/2010, per rendere la bilateralità universale, al fine di contribuire con maggiore efficacia alla salvaguardia e allo sviluppo delle imprese e dei loro dipendenti.

Occorre porre l'impresa, ed il lavoro al centro delle politiche regionali con un rinnovato impegno nel definire azioni e strumenti utili allo sviluppo e qualificazione, alla tutela ed all'incremento dell'occupazione.

Le risorse della Regione disponibili devono essere orientate verso politiche prioritarie privilegiando il sostegno allo sviluppo economico ed alla ripresa, rinsaldando le politiche sociali, e la crescita di competitività delle imprese e dell'occupazione sul territorio; sostenendo la bilateralità anche quale strumento per facilitare il nuovo Welfare integrativo e per la contrattazione di secondo livello e la complementarità dei ruoli e delle



risorse anche per quanto riguarda i fondi interprofessionali condividendo e partecipando ai nuovi percorsi finalizzati a favorire e qualificare le politiche attive del lavoro.

Ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:



Quota d'ingresso al Fondo unico denominato "Fondo Sostegno al Reddito- ELBA"

Tutte le imprese devono versare mensilmente tramite il modello F24 a ELBA euro 10,42 per ogni lavoratore dipendente in forza, ed è ridotto del 50% per il part-time fino a 20 ore settimanali. Si considerano per intero gli assunti ed i cessati nel corso del mese.



Per le imprese non in regola con i versamenti ELBA alla data del 30 novembre 2010 per aver diritto alle prestazioni, al momento dell'iscrizione ad ELBA devono versare, con le modalità stabilite da C.d.A. di ELBA, una quota d'ingresso pari a euro 150,00 per dipendente.



Si intendono in regola con i versamenti ELBA le imprese che alla data del 30 novembre 2010 abbiano versato i contributi relativi ai tre anni precedenti. L'erogazione delle provvidenze è inoltre subordinata al fatto che l'impresa abbia effettuato gli ultimi tre versamenti dovuti al FACL fissati dagli accordi sindacali.



Le imprese non in regola, fermo restando l'adempimento contrattuale del versamento mensile di 10,42 euro per dipendente in forza, che non versano la quota d'ingresso è stabilita la carenza di 14 mesi prima di accedere al diritto alle provvidenze. In tal caso al verificarsi dell'evento la provvidenza a favore dei lavoratori e dei loro famigliari sarà a carico del datore di lavoro.



Nel caso in cui le imprese debbano procedere al versamento della quota d'ingresso, possono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione





dell'ELBA, per ottenere la rateazione di quanto dovuto, secondo i criteri da esso determinati.

Pertanto, in applicazione dell'accordo regionale del 2 novembre 2010 le imprese in regola con i contributi ELBA, verseranno mensilmente dal mese di gennaio 2011 attraverso lo strumento dell'F 24 la cifra di 10,42 euro, mentre le aziende non in regola al 30 novembre 2010 verseranno l'importo mensile di euro 10,42 dal mese di dicembre 2010.

Provvidenze

Gli stanziamenti per l'erogazione delle provvidenze sono semestrali e si ottengono suddividendo a metà lo stanziamento annuale.

A decorrere dal 1 gennaio 2011 son previste le seguenti provvidenze:

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' (CDS) SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (SAL)

La legge n. 2 del 2009 e seguenti ha introdotto nell'ordinamento la sperimentazione di un importante parte di riforma degli ammortizzatori sociali nel settore artigiano.

Questa tipologia di intervento assumerà particolare rilevanza con l'esaurimento dell'intervento della CIG in deroga, in quanto, potrà costituire un importante ammortizzatore sociale disponibile per i dipendenti delle imprese artigiane.

Ciò nonostante si conferma, così come previsto nell'accordo del 23 dicembre 2009, che fino a diversa determinazione delle Parti Sociali regionali l'utilizzo delle provvidenze ELBA denominate "contratti di solidarietà" e "sospensione dell'attività lavorativa" è riservato alle lavoratrici e ai lavoratori che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per assenza dei requisiti soggettivi non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.



Per la sospensione dell'attività lavorativa il sussidio è corrisposto dal primo giorno e fino a 90 giorni di calendario nel corso dell'anno solare.

Lo stanziamento per i contratti di solidarietà è pari a **50.000,00 euro**.

Lo stanziamento per la sospensione dell'attività lavorativa è pari a **50.000,00 euro**.

Per le procedure si rinvia agli accordi sindacali in essere.

Inoltre, visto il decreto interministeriale che rende operativo, sul versante degli ammortizzatori sociali, il pacchetto anticrisi varato dal Governo con Decreto Legge n. 185/2008 art. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, le parti convengono quanto segue:

in relazione all'art.19 – linee guida per il concorso integrativo degli Enti Bilaterali - del succitato Decreto Interministeriale, si da' atto che:

- I residui del fondo Lavoratori dell'anno 2010 sono stati appostati per far fronte alle provvidenze a favore dei lavoratori e dei loro figli per l'anno 2011;
- fra le provvidenze a favore dei lavoratori previste per il 2011 dagli accordi vigenti non è ricompresa quella indicata dall'art. 19 del Decreto Legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009;
- nel contempo i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla vigente normativa.

Le parti, nel confermare gli accordi sottoscritti in Lombardia, visto il verbale del comitato esecutivo di EBNA del 12 maggio 2010 e gli accordi successivi, in merito alle risorse da riservare ai sensi dell'art. 19 punto 2 del Decreto Interministeriale, si incontreranno entro il secondo semestre 2011 per valutare l'eventuale concorso integrativo della bilateralità.

INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE (IDM)

Si conferma l'attuale provvidenza, che viene estesa a 20 settimane, con uno stanziamento pari a **1.000.000,00 euro**.



ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **1.500.000,00 euro** con le seguenti modifiche:

-il fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 14 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.....
- Tale provvidenza sarà pari a € 170,00 e sarà concessa allo stesso lavoratore a partire dall'anno 2000 una sola volta per biennio. Tale provvidenza non è retroattiva
- Lo stesso lavoratore al raggiungimento dei 20 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda avrà diritto a € 200,00.



BORSE DI STUDIO (BDS)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **14.000,00 euro**.



SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)

Si conferma l'attuale provvidenza, che viene aumentata a 5 mesi, con uno stanziamento pari a **600.000,00 euro**.



CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA' (SCO)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **350.000,00 euro**.



MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE (MAN)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **500.000,00 euro** che sarà erogata a quelle imprese che a seguito della avvenuta



autorizzazione regionale faranno uso, anche solo in parte, della CIG in deroga.

Tale provvidenza è dovuta a condizione che l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale dal 01 ottobre 2010.

Le parole "per almeno 90 giorni consecutivi", vengono eliminate.



RIDUZIONE COSTO DEL CREDITO (CRE)

Si conferma l'attuale provvidenza, che viene aumentata a 200,00 euro, con uno stanziamento pari a **200.000,00 euro**.



INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (ISO)

Si conferma l'attuale provvidenza, che viene aumentata a 250,00 euro, con conseguente conferma anche per i rapporti di lavoro trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato full time.

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo alla data dell'evento.



INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (IAS)

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare incentivi alle imprese che assumono dipendenti che non possono beneficiare della indennità di mobilità prevista dalle norme vigenti:

- a) lavoratrici ultra quarantenni, disoccupate da almeno tre mesi o lavoratrici che si riaffaccino al mondo del lavoro dopo un periodo di assenza dal medesimo di almeno 12 mesi;
- b) lavoratori ultra quarantacinquenni disoccupati da almeno 3 mesi;
- c) persone disabili e svantaggiate così come definite ai sensi della legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 e dalla legge 12.03.1999 n. 68, a condizione che l'assunzione non sia dovuta per obblighi di legge.





2. Durata e misura delle provvidenze

L'incentivo è concesso all'impresa artigiana, nella misura di euro 750,00, per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato.

3. Procedure

Per richiedere l'incentivo l'impresa deve presentare domanda sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'EBA competente per territorio entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo alla data dell'evento.

La domanda da redigere su modello predisposto da ELBA e deve contenere la dichiarazione:

- di essere in regola con il versamento del contributo;
- di avere assunto a tempo indeterminato e di avere alla data di presentazione della domanda in forza la lavoratrice o il lavoratore appartenente ad una delle categoria sopra individuate.

Entro il 30 marzo il Consiglio di Amministrazione redige la graduatoria delle domande approvate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'EBA che ne rilascia ricevuta.

Per l'incremento ed incentivi alle assunzioni lo stanziamento previsto è pari a **350.000,00 euro**.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Si conferma l'attuale provvidenza, con le seguenti modifiche:

Il contributo è concesso nella misura del 50% del costo di partecipazione del corso e non potrà superare l'importo di euro 260,00.

Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti previsto dall'accordo del 17/03/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con il contributo massimo di euro 520,00.



Il fondo non interviene per corsi comportanti spese inferiori a 100,00 euro.

Lo stanziamento previsto è pari a **150.000,00 euro**.

EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE (EEI)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **50.000,00 euro**.



PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA' (QUA)

La tipologia dell'intervento viene modificata nel seguente modo:

- Allo scopo di stimolare la crescita ed il consolidamento delle imprese il fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la certificazione dei sistemi di qualità aziendali realizzata attraverso enti certificatori accreditati, compresi i relativi aggiornamenti.
- Per tale provvidenza lo stanziamento è pari a **50.000,00 euro**.



FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **40.000,00 euro**, con la seguente modifica:

“ Il contributo è concesso nella misura di euro 250,00 per ogni apprendista.....”. Il medesimo contributo è concesso anche nel caso di formazione esterna per l'apprendistato professionalizzante.



PROVVIDENZA DI BACINO (BAC)

Si conferma l'attuale provvidenza con uno stanziamento pari a **350.000,00 euro**.



CONTRIBUTO PER GLI INVESTIMENTI (CPI)

1. Tipologia dell'intervento



Il Fondo sostegno al reddito interviene per favorire gli interventi finalizzati agli investimenti che devono riguardare: attrezzature, macchinari, impianti di produzione di nuova costruzione.

Sono escluse dal contributo beni immobili, beni mobili registrati di cui all'art 815 c.c.



Solo per la categoria acconciatura-estetica sono considerate attrezzature l'arredamento del negozio.

2. Misura della provvidenza

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui sopra.

Il contributo viene calcolato in misura del 5% nei casi in cui:

- Per l'autofinanziamento un contributo massimo erogabile di € 2.500,00;
- In caso di finanziamento un contributo massimo erogabile di € 2.000,00.

Il contributo viene erogato alle aziende su spese non inferiori a 25.000,00 euro (iva esclusa) sostenute nel corso dell'anno 2011.



3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese devono inoltrare domanda al fondo per il tramite degli EBA territoriali secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione che dovrà essere corredata dell'autocertificazione.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di un mese successivo al trimestre solare nel quale è stata sostenuta la spesa.

L'importo stanziato è pari a **euro 200.000,00** che potrà essere integrato a fronte di una compartecipazione a mezzo di apposita convenzione con la Regione Lombardia.



CONTRIBUTO PER TRASPORTO (TRA)

1. Tipologia di intervento

Il fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore dei lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi sul luogo di lavoro.

2. Durata e misura delle provvidenze

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori che utilizzano abbonamenti mensili, per almeno 6 mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare (1 gennaio/31 dicembre), o abbonamenti annuali.

Il sussidio è concesso, inoltre, nei casi di abbonamenti settimanali, anche non continuativi, la cui sommatoria sia di durata non inferiore a sei mesi.

3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori devono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'EBA competente per territorio secondo fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La presentazione della domanda dovrà avvenire:

- Nel caso di abbonamenti settimanali e o mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, entro il termine perentorio del mese successivo nel corso del quale si è maturato il diritto (importo erogabile € 75,00);
- Nel caso di abbonamenti annuali, o mensili della durata di almeno 10 mesi, entro il termine perentorio del mese successivo nel corso del quale si è maturato il diritto (importo erogabile € 150,00).

L'importo stanziato è pari a **euro 250.000,00**.

Relativamente agli abbonamenti annuali non deve scadere il periodo di validità dell'abbonamento ma basta esibire le ricevute di pagamento comunque entro un mese dopo la scadenza dell'anno di riferimento.



[Handwritten signatures in blue ink]

RETTE PER ASILI NIDO (RAN)

1. Tipologia di intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore delle lavoratrici/ lavoratori e degli imprenditori/imprenditrici che utilizzano per i loro figli l'asilo nido (da zero a tre anni), pubblici o privati legalmente riconosciuti.

2. Durata e misura delle provvidenze

Il sussidio è concesso nella misura di euro 500,00 annue per le famiglie monoparentali e 350,00 per le altre famiglie.

Il contributo è concesso una sola volta nell'anno indipendentemente dal numero dei figli che vanno all'asilo nido.

3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori e i datori di lavoro devono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'EBA competente per territorio secondo fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine perentorio del mese di settembre dell'anno di utilizzo del servizio di asilo.

Importo stanziato **euro 350.000,00** suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il C.D.A. di ELBA provvede a determinare la quantità delle risorse da assegnare ad ogni bacino.

Premialità

Le Parti all'interno delle iniziative territoriali di promozione del sistema bilaterale danno l'incarico alla Presidenza di ELBA di individuare una



11



forma di riconoscimento a quelle imprese iscritte al sistema bilaterale sin dalla sua nascita. A tale scopo saranno congiuntamente identificate le imprese che in ogni singolo territorio risultano iscritte dalla data di avvio del fondo.

Promozione del Sistema Bilaterale

Le parti convengono di stanziare un importo pari a **150.000,00 euro** per la promozione del sistema bilaterale tramite le inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici e su notiziari delle Parti Sociali.

A tal fine per una più efficace comunicazione viene costituita un'apposita commissione, coordinata dal Direttore di ELBA, formata anche dagli addetti stampa delle parti sociali.

Il C.d.A. di ELBA provvederà alla definizione degli incarichi e alla suddivisione delle risorse sulla base delle intese esistenti in materia tra le Parti Sociali, che saranno comunicate alla presidenza di ELBA.

Sempre allo stesso scopo si conviene di attuare delle iniziative promozionali a livello territoriale in accordo con le Parti Sociali esistenti sui territori anche rapportandosi con le rappresentanze dei consulenti, dei commercialisti e con gli organi istituzionali.

In considerazione degli accordi interconfederali nazionali e regionali esistenti sulla medesima materia le Parti Sociali notificheranno agli organismi istituzionalmente competenti la normativa giuslavorista applicabile in Lombardia.

Regione Lombardia

Le Parti Sociali dell'artigianato ritengono opportuno dare continuità alla concreta collaborazione avviata con Regione Lombardia sulle tematiche evidenziate nel Protocollo d'Intesa del 6 luglio 2006, attraverso l'attuazione di interventi volti in particolare al sostegno al reddito, alle politiche attive e alla creazione di nuovi posti di lavoro nel comparto, alla



crescita della cultura della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, alla continuità dell'impresa, salvaguardando l'esperienza e la professionalità acquisite dalle lavoratrici e dai lavoratori del comparto, alla promozione di un "Welfare integrativo" per il comparto artigiano, nonché alla promozione degli investimenti nell'innovazione.

Tale previsione anche nel quadro di quanto previsto dalla Regione Lombardia e dalle Parti Sociali nel Patto per lo Sviluppo del 16 settembre 2009.

Si concorda, dunque, di dare coerente continuità alla valorizzazione della bilateralità negoziata più volte richiamata, anche, dalla legislazione nazionale e regionale.

A tal fine le parti sociali solleciteranno la Regione Lombardia ad attivare il tavolo di confronto.

Disposizioni generali

- Il C di A. di Elba provvederà a predisporre la modulistica relativa alle provvidenze di cui al presente accordo;
- Per tutte le provvidenze i relativi importi saranno erogati a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti dei contributi ;
- Qualora al termine di ogni esercizio, nell'attuazione degli interventi suddetti si rilevino economie di spesa sullo stanziamento di uno di essi e maggiori fabbisogni sull'altro, le somme stanziare possono essere trasferite da un intervento all'altro;
- Le risorse delle provvidenze, tranne per i contratti di solidarietà, le sospensione dal lavoro, gli interventi per la disoccupazione e gli eventi eccezionali, saranno suddivise fra i bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali sia stato effettuato il versamento per il Fondo Sostegno al reddito;
- Per il settore dell'autotrasporto, relativamente ai versamenti sulla rappresentanza si conferma quanto previsto nell'accordo Regionale



del 23 dicembre 2009. Tali versamenti saranno effettuati entro la fine del mese di marzo di ogni anno secondo le modalità che verranno stabilite dal CdA di ELBA;

- Per il settore dell'edilizia, relativamente ai versamenti sulla rappresentanza si conferma quanto previsto dall'accordo Regionale del 23 dicembre 2009.

Dai versamenti suddetti sono escluse le imprese iscritte alla cassa edile e per le quali le parti sociali abbiano sottoscritto appositi accordi territoriali. Tali versamenti saranno effettuati entro la fine del mese di marzo di ogni anno secondo le modalità che verranno stabilite dal CdA di ELBA;

- Le parti nell'ambito del negoziato in corso sulla nuova bilateralità in Lombardia ritengono utile approfondire le tematiche relative alla formazione ed al lavoro, anche in rapporto con la Regione Lombardia. A tal fine per meglio rispondere a tale esigenza, ELBA fino a diversa determinazione delle parti sociali non darà corso alla certificazione di qualità dell'area formazione di ELBA e all'accreditamento presso la Regione Lombardia come ente di formazione;

- Profilazione nuovo gestionale ELBA: la materia è strettamente collegata alle decisioni che le Parti Sociali assumeranno rispetto alla nuova riorganizzazione dell'ELBA definita dalle parti. Si ritiene pertanto che il sistema informatico sia il più possibile flessibile in modo da adattarsi alle determinazioni delle parti sociali. A riguardo le parti si riservano di affrontare e risolvere le questioni relative alla profilazione entro il mese di marzo 2011 al fine di concordare l'accesso all'anagrafica/versamenti di imprese e dipendenti inseriti nel gestionale ELBA. Fino a quel momento rimangono confermate le attuali regole;

- Risorse per il decentramento: si applicano gli attuali contributi a carico del Fondo Sostegno al Reddito (€ 3,90) fino a diversa determinazione delle parti sociali che deve avvenire entro il mese di aprile 2011;

14



- Le parti si incontreranno trimestralmente per fare una verifica complessiva sul sistema bilaterale, compreso l'andamento delle provvidenze la loro incidenza e la relativa copertura economica;
- Per l'anno 2011 è stato definito in euro 0,42 il contributo di solidarietà che le imprese dovranno versare mensilmente;
- Le parti si impegnano a predisporre un testo unico degli accordi interscambiati relativo al sistema bilaterale regionale entro il mese di marzo 2011.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano 23 dicembre 2010

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

- C.N.A. LOMBARDIA

- CASARTIGIANI LOMBARDIA

- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA

- C.I.S.L. LOMBARDIA

- U.I.L. LOMBARDIA

Allegato all'accordo sulla Bilateralità in Lombardia del 23 dicembre 2010



Tra

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
- C.N.A. LOMBARDIA
- CASARTIGIANI LOMBARDIA
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA

e

le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA
- C.I.S.L. LOMBARDIA
- U.I.L. LOMBARDIA

Nel quadro degli accordi sindacali esistenti, è sottoscritto in data odierna l'accordo finalizzato al rilancio della nuova bilateralità.

Promozione del Sistema Bilaterale

Con tale intesa le parti sociali intendono pubblicizzare tramite inserzioni pubblicitarie, su quotidiani, periodici e notiziari delle parti sociali le novità introdotte con l'accordo allegato.





Versamento imprese edili e affini ed autotrasporto

Relativamente ai versamenti delle imprese operanti nel settore edile e affini nonché dell' autotrasporto, le parti confermano per quanto concerne l'entità del contributo FACL, quanto previsto nell'accordo del 23 dicembre 2009 come di seguito indicati:

- Imprese edili per un totale di euro 14,50 annue per lavoratore di cui:
 - Rappresentanza sindacale euro 10,25;
 - Rappresentanza imprese euro 4,25.
- Imprese autotrasporto per un totale di euro 31,50 annue per lavoratore di cui:
 - Rappresentanza sindacale euro 10,25;
 - Rappresentanza sicurezza euro 11,00;
 - Rappresentanza imprese euro 10,25.

Le Parti convengono altresì, rispetto ai settori sopra menzionati, l'opportunità che nel futuro sviluppo della bilateralità si persegua e si raggiunga l'obiettivo della uniformità della contribuzione e dei relativi trattamenti.

Ammortizzatori Sociali

Elba verificherà con EBNA se l'importo di 29 euro di cui all'accordo nazionale possa essere utilizzato a favore non solo della sospensione di cui alla legge 2/2009, ma anche ai contratti di solidarietà ed all'indennità di disoccupazione.